

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1977

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la decima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77

(77/709/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1790/77 della Commissione, del 2 agosto 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la decima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 20,302 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 197 del 4. 8. 1977, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.